



2023/0311(COD)

10.11.2023 **EMENDAMENTI**
30 - 245

Progetto di parere
Erik Bergkvist
(PE755.987v01-00)

Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Proposta di direttiva
(COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 30
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Emendamento

(3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, **godendo dell'accesso più agevole possibile ai mezzi di trasporto pubblici e privati**, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Or. en

Emendamento 31
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) **L'UNCRPD riconosce che l'interazione delle persone affette da menomazioni che causano disabilità con diverse barriere fisiche, amministrative, tecnologiche, sociali e infrastrutturali può comportare trattamenti discriminatori.** Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento 32
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Emendamento

(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità **universale** alle persone con disabilità **e la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile**.

Emendamento 33
Mario Furore

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il

pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17). ***Al momento tuttavia non esiste una garanzia che le persone con disabilità possano vivere e lavorare in un altro paese dell'UE su base di piena uguaglianza con gli altri cittadini.***

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Or. it

Emendamento 34 **Nicola Danti**

Proposta di direttiva **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (***principio 17***).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società, ***all'economia e a un ambiente di lavoro adatto alle loro esigenze.***

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Or. en

Emendamento 35
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il mandato di uguaglianza e non discriminazione contenuto nell'articolo 5 della CRPD è rilevante, poiché la carta europea della disabilità è intesa ad accelerare l'uguaglianza delle persone con disabilità mediante il riconoscimento globale all'interno dell'UE, nei suoi paesi membri e tra di essi.

Or. en

Emendamento 36
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La CRPD afferma all'articolo 18, dedicato alla libertà di movimento e cittadinanza, che gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere e utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento.

Or. en

Emendamento 37
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 intende affrontare le diverse sfide cui le persone con disabilità fanno fronte e compiere progressi in tutti i settori della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sia a livello dell'UE che degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 38
Andor Deli

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente.

(9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente.
Alcuni Stati membri non dispongono di una carta nazionale di disabilità e/o di

una definizione della condizione di disabilità unica, il che può determinare il riconoscimento di diversi livelli di disabilità. In tali Stati membri si può ricorrere a esigenze di servizio o altri criteri - spesso in modo diverso a seconda dei settori - quando si concedono servizi o prestazioni alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 39

Nicola Danti

**Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La presente direttiva stabilisce le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in sostituzione dell'equivalente certificato nazionale di disabilità, della tessera o di altri documenti formali che riconoscono la condizione di disabilità del richiedente.

Or. en

Emendamento 40

Nicola Danti

**Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Pertanto, dovrebbe essere prevista una progressiva armonizzazione verso l'alto delle discipline nazionali relative al riconoscimento della condizione di disabilità e al rilascio della carta della disabilità e del certificato di parcheggio.

Ciò accelererebbe il processo di limitazione delle discrepanze nazionali riguardanti l'accessibilità e la validità della carta della disabilità e del certificato di parcheggio tra gli Stati membri, rafforzando in tal modo l'efficacia della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 41
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità **possono incontrare** difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento **reciproco** della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità **incontrano spesso** difficoltà specifiche **e significative** nell'esercizio dei loro diritti fondamentali **di parità di trattamento, di non discriminazione e di** libera circolazione.

Or. en

Emendamento 42
Mario Furore

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione, **in**

particolare nei casi di disabilità invisibile.

Or. it

Emendamento 43

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 44

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far *accertare* e riconoscere

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far *rivalutare* e riconoscere

formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro. ***Tuttavia, le persone con disabilità che soggiornano per un periodo di tempo prefissato nel contesto di un programma di mobilità non dovrebbero avere la necessità di far valutare la propria condizione di disabilità nel nuovo Stato membro. Potrebbe trattarsi di progetti di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), per gli alunni delle scuole, l'istruzione degli adulti, gli scambi di giovani, gli animatori socioeducativi, le attività di partecipazione dei giovani, l'azione di Discover EU a favore dell'inclusione, i progetti per gli studenti e il personale universitario o i partenariati per la cooperazione.***

Or. en

Emendamento 45 **Dominique Riquet**

Proposta di direttiva **Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di

disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro. ***In particolare, le persone con disabilità che studiano in un altro Stato membro nell'ambito del programma Erasmus beneficiano della stessa assistenza fornita ai cittadini di quello Stato membro.***

Or. en

Emendamento 46
Mario Furore

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.

Emendamento

(11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono ***attualmente*** far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro. ***Tuttavia in futuro occorrerebbe che il riconoscimento di invalidità presso uno Stato membro sia vincolante per tutta l'Unione europea.***

Or. it

Emendamento 47
Benoît Lutgen

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) *Le persone con disabilità che si trovano nella fase di transizione quando si recano all'estero per motivi di lavoro o di studio e che sono sottoposte alla procedura di rivalutazione affinché la loro disabilità venga riconosciuta dal nuovo Stato membro dovrebbero beneficiare di una deroga che consenta il riconoscimento temporaneo della loro condizione di disabilità durante tale fase di transizione. Tale deroga si applica anche ai partecipanti ai programmi di mobilità dell'UE come ERASMUS+.*

Or. fr

Emendamento 48

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 12

(12) *Tuttavia* le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio *o* in visita **per un breve periodo** in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **possono incontrare** notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta **nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita** e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

(12) Le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio, in visita, **studiano o lavorano** in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono **abitualmente incontrano** notevoli difficoltà **e barriere** se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.

Or. en

Emendamento 49

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Essere donna è un fattore che riguarda tutte le dimensioni, comprese la mobilità e la libera circolazione, e pertanto deve essere considerato affinché la presente normativa contribuisca a riconoscere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, nonché delle madri e delle persone che prestano assistenza alle persone con disabilità, e a proteggerle dalla discriminazione intersezionale.*

Or. en

Emendamento 50
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio *o* in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio *o* in visita.

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio, in visita *o si trasferiscono* in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio, in visita *o in cui si trasferiscono*.

Or. en

Emendamento 51
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) ***L'Unione europea ha ratificato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, "convenzione di Istanbul".***

Or. en

Emendamento 52

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione ***e dall'essere parte integrante della società.***

Or. en

Emendamento 53
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio *o* in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

(14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio, in visita *o si trasferiscono* in un altro Stato membro genera *notevole* incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

Or. en

Emendamento 54
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Considerando sia i cambiamenti demografici che la necessità di incrementare la mobilità delle persone con disabilità, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per migliorare l'accessibilità delle infrastrutture e degli spazi pubblici in base alle esigenze delle persone con disabilità.*

Or. en

Emendamento 55
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Oltre alle barriere *fisiche e di altro tipo* nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore

(15) Oltre alle barriere *visibili e invisibili* nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore

chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸. ***Analogamente, la mancanza di conoscenza in materia di accessibilità fisica, psicosociale, cognitiva e sensoriale costituisce un terreno fertile per comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità*** poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Or. en

Emendamento 56

Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, **e si ripercuote** sui costi di viaggio, sulla loro vita **e** sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte, ***i posti prioritari nei trasporti pubblici, i parcheggi chiaramente visibili e riservati*** o il trattamento preferenziale, ***con ripercussioni negative*** sui costi di viaggio, sulla loro vita, sulle loro scelte ***e sulla loro autonomia personale.***

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Or. en

Emendamento 57
Andor Deli

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che **le accompagnino o** le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Emendamento

(15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche **a causa delle loro disabilità** e possono inoltre avere bisogno di persone che le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Emendamento 58
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, **può essere** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Emendamento

(16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, **è molto spesso** importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento **reciproco**, nello Stato membro in cui sono in viaggio, in visita o **si trasferiscono**, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato. **Ciò determina una limitazione di fatto della loro libertà di circolazione.**

Emendamento 59
Kosma Zlotowski

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis)

Poiché le autorità nazionali

degli Stati membri valutano il grado di disabilità con modalità molto diverse, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di usufruire o beneficiare delle diverse tariffe ridotte per la cultura, il tempo libero e i trasporti offerte da enti privati o autorità pubbliche negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 60
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1> (non disponibile in IT).

Emendamento

(17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo⁵⁰. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività, **infrastrutture di trasporto** e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

⁵⁰ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1> (non disponibile in IT).

Or. en

Emendamento 61 Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La raccomandazione 98/376/CE⁵¹ del Consiglio ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

⁵¹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della

Emendamento

(19) La raccomandazione 98/376/CE⁵¹ del Consiglio ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. ***L'accesso ai servizi dovrebbe essere istantaneo senza la richiesta di una nuova domanda in caso di trasferimento in un altro paese.***

⁵¹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della

Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Or. en

Emendamento 62 **Philippe Olivier**

Proposta di direttiva **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento

(20) ***Troppo spesso, la scarsa adeguatezza delle infrastrutture crea o accentua situazioni di svantaggio attraverso molteplici ostacoli in tutti gli ambiti della vita quotidiana: pertanto, al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio. Di conseguenza, è necessario organizzare una catena ininterrotta di accessibilità al viaggio (trasporti pubblici e rete stradale) in coordinamento con tutti i soggetti interessati per consentire a tutti di circolare liberamente, indipendentemente dalle capacità di mobilità e dal luogo in cui abitano (spazi rurali e urbani).***

Or. fr

Motivazione

Il concetto di "catena ininterrotta di accessibilità al viaggio" nei trasporti pubblici e sulle strade è una delle richieste chiave delle associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità; è pertanto opportuno riferirlo in questa sede al fine di garantire il rispetto della libertà delle persone con disabilità di spostarsi da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 63

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli *e* le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività, ***infrastrutture di trasporto*** e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli ***infrastrutturali, giuridici, economici e amministrativi*** o le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento ***reciproco*** della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Or. en

Emendamento 64

Mario Furore

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture,

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture,

anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità, *in particolare nei casi di disabilità invisibile*, e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Or. it

Emendamento 65

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio, in visita *o ci si trasferisce* in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Or. en

Emendamento 66

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio **o** in visita in un altro Stato membro **per un breve periodo**, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso **dei** trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Emendamento

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio, in visita **o si trasferiscono** in un altro Stato membro, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso **di tutti i** trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 67

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro **per un breve periodo**, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità

Emendamento

(21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza

pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 68
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La condizione di disabilità delle persone con disabilità che sono in viaggio, in visita o si trasferiscono in altri Stati membri per turismo, lavoro, studio o altri scopi dovrebbe essere riconosciuta automaticamente dalle autorità competenti dell'altro Stato membro a fronte del possesso della carta europea della disabilità e/o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 69
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità ***a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.***

Emendamento

(22) Il riconoscimento reciproco ***e automatico*** della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 70
Andor Deli

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in

particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici **quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.**

particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici.

Or. en

Emendamento 71
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.

Emendamento

(23) Oltre alle condizioni, **alle infrastrutture** e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.

Or. en

Emendamento 72
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte,

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte,

oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) **possono** viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, ***l'accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici***, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante ***a tasso zero o a tasso d'interesse ridotto***, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) ***dovrebbero avere il diritto di*** viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate dalla persona con disabilità stessa e possono cambiare di volta in volta a seconda delle esigenze.***

Or. en

Emendamento 73
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Considerando 24

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza **(riconoscendo l'importanza dei cani guida o dei cani da assistenza per le persone con disabilità visive)**, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza **(riconoscendo l'importanza dei cani guida o dei cani da assistenza per le persone con disabilità visive)**, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 74

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati **sui trasporti pubblici**, nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 75
Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente ***o sedere, ove possibile, vicino alla*** persona con disabilità.

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente ***con la*** persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 76
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.

(25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità. ***Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere sempre gratuito.***

Or. en

Emendamento 77

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contengano tutte le informazioni in braille.*

Or. en

Emendamento 78

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il rilascio della carta europea della

(27) Il rilascio della carta europea della

disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679⁵³ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

⁵³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679⁵³ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 ***del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}***. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

^{1 bis} ***Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).***

⁵³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 79
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Al fine di rafforzare l'utilità e l'impatto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati dell'UE accessibile al pubblico, basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri, finalizzata a informare le persone con disabilità sulle diverse strutture e condizioni di parcheggio offerte alle persone con disabilità in ciascuno Stato membro, nelle sue regioni, città e comuni.

Emendamento 80
Andor Deli

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi **dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio** e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi **del diritto nazionale** e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter

europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

⁵⁴ *Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)*

⁵⁵ *Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 81 **Nicola Danti**

Proposta di direttiva **Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

Emendamento

(28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004⁵⁴ e (CE) n. 987/2009⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare ***sempre*** la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro, ***nonché su qualsiasi mezzo di trasporto.***

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 82
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) È di fondamentale importanza tenere conto della violenza di genere alla quale sono maggiormente esposte le donne e le ragazze europee con disabilità. Ciò significa che l'accesso alle risorse, ai meccanismi e alle prestazioni per combattere e mitigare tale piaga deve essere garantito in tutta l'UE, rispondendo alle esigenze di protezione e sostegno delle donne e delle ragazze con disabilità, nonché delle madri e delle persone che prestano assistenza che sono vittime di violenza, abusi e maltrattamenti.

Or. en

Emendamento 83
Andor Deli

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori **con disabilità** che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro **oltre che di studio quando la durata del soggiorno non supera i tre mesi come previsto dalla direttiva 2004/38/CE**.

Or. en

Emendamento 84

Nicola Danti

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività, **delle infrastrutture di trasporto** e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro, **compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri con disabilità**.

Or. en

Emendamento 85
Benoît Lutgen

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Affinché i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare il diritto alla libera circolazione e beneficiare dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche a titolo gratuito, sarà istituita una nuova banca dati europea per informare le persone con disabilità sui diversi diritti e sulle norme riguardanti i parcheggi per disabili nei diversi Stati membri, nelle loro regioni, città e comuni.*

Or. fr

Emendamento 86
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco **e automatico** della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere **ulteriori** condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o

prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. *In circostanze eccezionali, tali prestazioni di sicurezza, protezione o assistenza sociali dovrebbero essere previste in determinati casi limitati nel tempo, quando ci si trasferisce in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio o per partecipare a programmi di mobilità dell'UE come Erasmus+, al fine di consentire il riconoscimento temporaneo e continuo della condizione di disabilità di una persona e il conseguente accesso ai diritti sociali e all'assistenza mentre è in corso il processo di rivalutazione per ottenere il riconoscimento della disabilità nel nuovo Stato membro.*

⁵⁶ *Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).*

Or. en

Emendamento 87

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta

Emendamento

(30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta

europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶. ***Al fine di garantire la libertà di circolazione e le pari opportunità per le persone con disabilità, sono previste deroghe ragionevoli a tale esclusione per consentire il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità del titolare di una carta europea della disabilità quando si trasferisce in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di studio, fino a quando il nuovo Stato membro non ha completato la rivalutazione della condizione di disabilità.***

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁵⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Emendamento 88

Andor Deli

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile **(compresi formati di facile lettura, video sottotitolati nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale)** per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità **su una piattaforma d'informazione online accessibile**, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. **La Commissione dovrebbe istituire una banca dati dell'UE accessibile al pubblico per informare le persone con disabilità riguardo ai diversi diritti di parcheggio e alle norme relative ai parcheggi per disabili nei vari Stati membri e nelle loro regioni, città e comuni. Tale banca dati dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE in un formato completo, agevole e accessibile (compresi formati di facile lettura, video sottotitolati nella**

Emendamento 89

Marianne Vind

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale **per le persone con disabilità** quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, **anche nei formati digitali, nelle lingue dei segni nazionali e di facile lettura e nei formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità**, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento 90

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico ***su un portale digitale dell'UE*** in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 ***rendendo tutte le informazioni disponibili anche nelle lingue dei segni nazionali***. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 91

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

(31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile, **compresa la pagina web dell'UE**, per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 92

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di garantire la corretta

Emendamento

(33) Al fine di garantire la corretta

applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.

applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità, **la sicurezza e il controllo di tali formati digitali, comprese le funzionalità di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali.**

Or. en

Emendamento 93
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici, **quali gli organismi per la parità**, o le associazioni, le organizzazioni, **in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**, o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto

nazionale.

Or. en

Emendamento 94

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, ***la cui condizione di disabilità è valutata e riconosciuta dalle autorità competenti in uno Stato membro di residenza***, come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale ***nell'accesso ai servizi su base paritaria con le persone con disabilità dello Stato membro visitato*** per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 95

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità **e del contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità come prova, **rispettivamente**, della condizione di disabilità **o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità**, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni **brevi** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, **o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate** alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità per le persone con disabilità come prova della condizione di disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività, **trasporti** o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, **offerti o riservati** alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 96

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, **rispettivamente**, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità **in caso di soggiorni brevi** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, **rispettivamente**, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità **nella libera circolazione** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro

loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 97
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che *le accompagnano o* le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Emendamento

a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 98
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le norme che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione e struttura di parcheggio offerta o riservata alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;

Or. en

Emendamento 99
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le condizioni necessarie per promuovere l'uguaglianza delle persone con disabilità e contribuire alla libera circolazione delle stesse all'interno dell'UE, senza ostacoli alla libertà di movimento e con il sostegno individuale di cui ogni persona ha bisogno, trasmettendo il fondamento basilare dell'UE, la libera mobilità, a tutte le persone con disabilità che tutt'oggi affrontano gravi svantaggi in questo ambito;

Or. en

Emendamento 100
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento

b) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, ***che sostituiscono l'equivalente certificato nazionale di disabilità, tessera o altri documenti formali che riconoscono la condizione di disabilità del richiedente.***

Or. en

Emendamento 101
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***servizi di informazione e consulenza per persone con disabilità, con particolare attenzione alle donne e ragazze vittime di violenza e abusi,***

Or. en

Emendamento 102
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***servizi di protezione nelle emergenze umanitarie e nelle situazioni di rischio,***

Emendamento 103
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *servizi giudiziari, incluso il patrocinio legale gratuito,*

Emendamento 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *il riconoscimento della disabilità rispetto a istituzioni, autorità e politiche promosse da tutti gli organismi dell'Unione europea, in particolare nei programmi di mobilità dell'UE (come ERASMUS+ e altri programmi simili). Nel caso dei programmi di mobilità dell'UE, la durata è estesa ad almeno un anno scolastico,*

Emendamento 105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nei casi in cui le persone con disabilità si trasferiscono per lavorare o studiare in un altro paese dell'UE. In questo caso, la direttiva garantirà l'accesso temporaneo alle prestazioni personali ed economiche e ai dispositivi di assistenza necessari per l'autonomia personale mentre la disabilità è sottoposta a rivalutazione nel nuovo paese di residenza.

Or. en

Emendamento 106
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi, al fine di garantire parità di trattamento e opportunità tra le persone con disabilità di cittadinanza nazionale e altri cittadini dell'Unione con disabilità:

- a) quando una persona con disabilità si trasferisce in un altro Stato membro per stipulare un contratto di lavoro o iscriversi a un istituto di istruzione, fino al momento in cui la sua condizione di disabilità viene rivalutata e riconosciuta formalmente dalle autorità competenti dell'altro Stato membro; oppure*
- b) quando una persona con disabilità partecipa a un programma di mobilità dell'UE, come Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà.*

Or. en

Emendamento 107

Benoît Lutgen

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prevedono deroghe al paragrafo 2 al fine di garantire parità di trattamento e opportunità tra i cittadini residenti e gli altri cittadini europei con disabilità:

a) quando il titolare di una carta europea della disabilità si stabilisce nello Stato membro con un contratto di lavoro o con l'iscrizione a un istituto scolastico fino a quando la sua disabilità non sarà rivalutata nel sistema nazionale, oppure;

b) quando il titolare di una carta europea della disabilità partecipa a un programma di mobilità dell'UE.

Or. fr

Emendamento 108

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prevedono deroghe al paragrafo 2 per garantire le pari opportunità e la libertà di circolazione delle persone con disabilità, laddove:

a) il titolare di una carta europea della disabilità si trasferisce in un altro Stato membro in ragione di un contratto di lavoro o dell'iscrizione a un istituto di istruzione, fino al completamento della rivalutazione della condizione di disabilità nel sistema nazionale di detto Stato

membro;

b) il titolare di una carta europea della disabilità partecipa a un programma di mobilità dell'UE, per tutta la durata del programma.

Or. en

Emendamento 109
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. ***Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.***

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni

preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***i cani guida e i cani da assistenza***.

Or. en

Emendamento 111
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche ***aggiuntive***, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Or. en

Emendamento 112
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da

Emendamento

5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, ***i cani guida e i***

altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

cani da assistenza, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Or. en

Emendamento 113

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "soggiornante di lungo periodo dell'Unione": qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfa le condizioni per il soggiorno di lungo periodo stabilite dalla direttiva sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

Or. en

Emendamento 114

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) "familiare di un soggiornante di lungo periodo dell'Unione": un familiare, a prescindere dalla cittadinanza, di un soggiornante di lungo periodo dell'Unione che esercita il proprio diritto alla libera circolazione in conformità delle norme dell'Unione;

Emendamento 115
Kosma Zlotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento

c) "persone con disabilità": coloro che, **conformemente alle decisioni delle autorità nazionali competenti**, presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento 116
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento

c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società **e nell'economia** su base di uguaglianza con gli altri;

Emendamento 117
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "discriminazione fondata sulla disabilità": qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di una soluzione ragionevole;

Or. en

Emendamento 118
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;

d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali; *essa svolge le attività quotidiane di un'altra persona o assiste in suddette attività tale persona che non è in grado di svolgerle o necessita di tale assistenza. Il suo scopo è promuovere la vita indipendente, favorire l'autonomia personale e facilitare la vita comunitaria. Il rapporto tra i due è di natura contrattuale e presenta un profilo adeguato ai molteplici compiti da svolgere;*

Or. en

Emendamento 119
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti **come tali** conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti conformemente alle leggi o alle prassi nazionali **quali la residenza nello Stato membro interessato e/o l'ammissibilità alle prestazioni, che richiedono un'ulteriore valutazione individuale o una decisione in merito alla necessità di servizi specifici**, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 120
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso

prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

prioritario, **accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici**, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 121
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza, **come i cani guida e i cani da assistenza**, riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 122
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o *animali* da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Emendamento

e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o *cani guida o cani* da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 123

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "programma di mobilità dell'UE": qualsiasi programma temporaneo, che dura per un periodo di tempo prefissato e si svolge in un altro Stato membro diverso dallo Stato di residenza della persona, nel campo dell'istruzione, della formazione o per finalità legate al lavoro.

Or. en

Emendamento 124

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini ***e residenti*** dell'Unione e ai familiari di cittadini ***e residenti*** dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali ***nonché i cani guida e i cani da assistenza***;

Or. en

Emendamento 125

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione ***e a soggiornanti di lungo periodo dell'Unione*** e ai familiari di cittadini dell'Unione ***e di soggiornanti di lungo periodo dell'Unione*** la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 126
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante **un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato** conformemente **alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali**, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, **nonché a cittadini di paesi terzi che godono dello status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea**, la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante **una carta europea della disabilità rilasciata** conformemente **alla presente direttiva**, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 127
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) a **cittadini dell'Unione e ai familiari di** cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che **li accompagnano o** li assistono, compresi gli assistenti personali;

Emendamento

a) a cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li assistono, compresi gli assistenti personali;

Or. en

Emendamento 128
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione, ***nonché a cittadini di paesi terzi che godono dello status di residenza permanente in uno Stato membro dell'Unione europea***, i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) a cittadini dell'Unione ***e a soggiornanti di lungo periodo dell'Unione*** e ai familiari di cittadini dell'Unione ***e di soggiornanti di lungo periodo dell'Unione*** i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone

che li accompagnano o li assistono,
compresi gli assistenti personali.

Or. en

Emendamento 130
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) a qualsiasi persona con una
disabilità effettiva, ai sensi dell'articolo 1
della CRPD, quando risiede o si sposta in
uno Stato dell'UE diverso dal proprio,
anche se lo Stato membro di residenza
non riconosce la condizione di disabilità.***

Or. en

Emendamento 131
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) a tutte le persone con disabilità
che partecipano a un programma di
mobilità all'interno dell'UE che dura per
un periodo di tempo prefissato. In questo
caso, l'utilizzo della carta della disabilità e
del contrassegno di parcheggio è esteso
per tutta la durata del programma.***

Or. en

Emendamento 132
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-

Jean Marinescu, Janina Ochojska

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) La presente direttiva consente il riconoscimento temporaneo della condizione di disabilità per i partecipanti ai programmi di mobilità dell'UE come ERASMUS+.

Or. en

**Emendamento 133
Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) a persone con disabilità in una situazione di protezione internazionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Or. en

**Emendamento 134
Nicola Danti**

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio ***o*** in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone ***con*** disabilità ***titolari di un certificato di disabilità, di una carta di***

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio, in visita ***o si trasferiscono*** in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone ***a cui è stata riconosciuta e verificata la***

disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ***o alle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis.***

Or. en

Emendamento 135
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per riconoscere tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità come destinatari di una protezione speciale contro la discriminazione fondata sulla disabilità, con il conseguente diritto di accesso in tutta l'UE ai rimedi e ai meccanismi previsti contro le violazioni dei diritti e la mancanza di un'effettiva parità di trattamento.

Or. en

Emendamento 136
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una

a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una

carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o *gli animali* da assistenza;

carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o *i cani guida e i cani* da assistenza;

Or. en

Emendamento 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

Emendamento

b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali *a condizione che il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo.*

Or. en

Emendamento 138
Marianne Vind

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme, **accessibile e** comune di cui all'allegato I. ***Gli Stati membri offrono alle persone con disabilità, quando richiedono la carta alle autorità competenti, la possibilità di indicare le soluzioni ragionevoli richieste utilizzando i simboli pertinenti sulla carta.*** Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 139 **Isabel García Muñoz**

Proposta di direttiva **Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune **e i requisiti di accessibilità universale** di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più

europea della disabilità di cui all'allegato I.

dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 140

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme, **accessibile e** comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 141

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.

Emendamento

2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri **e dinanzi alle istituzioni dell'UE. La carta europea della disabilità sarà compatibile con qualsiasi tessera o**

Emendamento 142

**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu,
Janina Ochojska**

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatto salvo** il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatti salvi** il regolamento (UE) 2016/679 **del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento 143

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Tali procedure sono gratuite per il titolare della carta.** Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 144
Dominique Riquet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità **gratuitamente e** conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la

dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 145
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità in tutta l'UE, entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta tutte le possibilità per armonizzare gradualmente i quadri nazionali, i criteri di ammissibilità, le condizioni o le procedure di valutazione per ottenere la condizione di disabilità nonché il relativo rinnovo e ritiro della carta europea della disabilità, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di cui al comma precedente è, se del caso, accompagnata da una proposta legislativa, che include una valutazione d'impatto, in particolare al fine di armonizzare gradualmente i quadri nazionali relativi al rilascio, al rinnovo e alla revoca della condizione di disabilità.

Or. en

Emendamento 146
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità devono essere sempre gratuiti per le persone con disabilità. I costi derivanti per l'organismo nazionale che rilascia la carta europea della disabilità possono essere coperti da strumenti finanziari dell'Unione europea come il Fondo sociale europeo Plus.

Or. en

Emendamento 147
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente, ***se tale è la procedura prevista dal riconoscimento nazionale della condizione di disabilità***, o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata ***gratuitamente per il beneficiario*** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***La carta non è mai richiesta come prova della disabilità nell'ambito dei diritti stabiliti in altre normative***

Emendamento 148

Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza ***se questa è la procedura prevista dal sistema di riconoscimento nazionale della disabilità***, direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata ***gratuitamente*** entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***La carta non è mai richiesta come prova della disabilità nell'ambito dei diritti stabiliti da altra legislazione dell'Unione.***

Emendamento 149

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza ***direttamente*** o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per

nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.

il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***In caso di cambio del paese di residenza, il periodo di rinnovo può essere esteso da sei a otto mesi.***

Or. en

Emendamento 150

Nicola Danti

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro ***lo stesso*** termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile ***per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.***

Emendamento

4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata ***gratuitamente per il beneficiario*** entro ***un*** termine ***ragionevole*** stabilito dalla legislazione nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 151

Nicola Danti

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con la loro approvazione, possano presentare ricorso contro la decisione

delle autorità competenti in merito al rilascio o al rinnovo della carta europea della disabilità.

Or. en

Emendamento 152
Dominique Riquet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La validità della carta europea della disabilità rilasciata dallo Stato membro di precedente residenza è prorogata per un periodo che supera di un mese la durata massima della procedura di rinnovo nello Stato membro di nuova residenza.

Or. en

Emendamento 153
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri utilizzano il retro della carta per indicare informazioni sul tipo di assistenza di cui il titolare della carta necessita.

Or. en

Emendamento 154
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. ***Alle persone con*** disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Emendamento

5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. ***Ai titolari della carta europea della*** disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.

Or. en

Emendamento 155
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La carta europea della disabilità sarà rilasciata (prima emissione e successive) gratuitamente, senza alcun costo per il richiedente.

Or. en

Emendamento 156
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a ***quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne***

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a ***cinque anni.***

riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 157
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

Emendamento

6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio. ***In caso di cambio del paese di residenza, il periodo di rinnovo può essere esteso da sei a otto mesi.***

Or. en

Emendamento 158
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Su richiesta, la validità della carta è estesa fino a otto mesi in caso di soggiorni prolungati, qualora i termini nazionali per ottenere la carta permanente siano più lunghi della validità della carta europea della disabilità.

Emendamento 159

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità **e la sicurezza, comprese le funzionalità di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali.**

Emendamento 160

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato

uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità *e l'accessibilità*.

Or. en

Emendamento 161

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme *e accessibile*, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 162

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *L'accessibilità universale è garantita durante il processo relativo al formato, al riconoscimento reciproco, al rilascio e alla validità della carta europea della disabilità.*

Emendamento 163
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Nel caso in cui la stessa persona con disabilità sia titolare della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio, saranno stabilite formule semplici e flessibili che consentono lo stesso supporto materiale e/o digitale, al fine di evitare inutili oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 164
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune **e i requisiti di accessibilità universale** di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più

all'allegato II.

dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 165
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune *e accessibile* di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 166
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce il

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce il

contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per **la carta europea della disabilità** di cui all'allegato II.

contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per **il contrassegno europeo di parcheggio** di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 167

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatto salvo** il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. **Fatti salvi** il regolamento (UE) 2016/679 **del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati

possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 168

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. ***Tali procedure sono gratuite per il titolare della carta.*** Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.

Or. en

Emendamento 169

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità in tutta l'UE, entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta tutte le possibilità per armonizzare gradualmente i quadri nazionali, i criteri di ammissibilità, le condizioni o le procedure di valutazione per ottenere la condizione di disabilità nonché il relativo rinnovo e ritiro del contrassegno europeo di parcheggio, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di cui al comma precedente è, se del caso, accompagnata da una proposta legislativa, che include una valutazione d'impatto, in particolare al fine di armonizzare gradualmente i quadri nazionali relativi al rilascio, al rinnovo e alla revoca della condizione di disabilità.

Or. en

Emendamento 170

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio devono essere sempre gratuiti per le persone con disabilità. I costi derivanti per l'organismo nazionale che rilascia la carta europea della disabilità possono essere coperti da strumenti finanziari dell'Unione europea come il Fondo sociale europeo Plus.

Emendamento 171
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. ***È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.***

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. ***La presentazione della richiesta di rinnovo del contrassegno di parcheggio entro il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile estende la validità del contrassegno precedentemente rilasciato fino alla risoluzione della procedura. Nel caso in cui la richiesta sia presentata entro i novanta giorni di calendario successivi alla data in cui è scaduta la validità dell'ultimo contrassegno rilasciato, resta inteso che il contrassegno mantiene la sua validità fino alla risoluzione della relativa procedura di rinnovo.***

Emendamento 172
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato ***gratuitamente per il beneficiario*** entro un

della richiesta, non superiore a 60 giorni.

termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Or. en

Emendamento 173

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **60** giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **30** giorni.

Or. en

Emendamento 174

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **60** giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a **30** giorni.

Or. en

Emendamento 175

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le persone con disabilità, o i rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con la loro approvazione, possano presentare ricorso contro la decisione delle autorità competenti in merito al rilascio o al rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio.

Or. en

Emendamento 176

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, ***anche*** attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità ***e la sicurezza, comprese le funzionalità di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali*** attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento 177
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità **e l'accessibilità** anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento 178
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati dell'UE accessibile al pubblico in cui si possono reperire informazioni pertinenti relative alle condizioni, alle infrastrutture e alle strutture di parcheggio applicabili, come definite a livello locale, regionale o nazionale in ciascuno Stato membro. La banca dati è

disponibile in tutte le lingue dell'UE e in formati accessibili. Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche carichino tali informazioni nella banca dati e le aggiornino laddove necessario.

Or. en

Emendamento 179

Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione istituisce una banca dati accessibile al pubblico che contiene le informazioni pertinenti relative alle regole, alle condizioni e alle strutture di parcheggio applicabili, come definite a livello locale, regionale o nazionale. Questa banca dati è disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 180

Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Gli Stati membri incoraggiano le autorità pubbliche a caricare le informazioni pertinenti nella banca dati.

Or. fr

Emendamento 181

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

**Disposizioni per i titolari della carta in
caso di cambio di residenza**

1. Gli Stati membri garantiscono che, ai beneficiari che hanno cambiato Stato membro di residenza e sono in attesa del rilascio di una carta nazionale della disabilità da parte delle autorità competenti, siano garantiti i diritti e le prestazioni previsti dalla loro condizione di disabilità riconosciuta dallo Stato membro di origine. La carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio sono validi fino al rilascio della nuova carta nazionale.

2. Gli Stati membri garantiscono che il processo di rivalutazione della disabilità e il rilascio della nuova carta nazionale e pertanto della nuova carta europea della disabilità e del nuovo contrassegno europeo di parcheggio non superino i sei mesi.

Or. en

Emendamento 182

**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu,
Janina Ochojska**

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2 **ed entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente**

direttiva.

Or. en

Emendamento 183
Kosma Zlotowski

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento

2. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2 ***ed entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 184
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili (***compresi formati di facile lettura, video sottotitolati nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale***), anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 185

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità. ***Tali informazioni sono raccolte su un sito web a livello dell'UE e sono disponibili in tutte le lingue dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 186

Marianne Vind

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, ***nonché nelle lingue dei segni nazionali e in formato di facile lettura,*** e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 187
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche **digitali**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati **fisici e digitali** accessibili, anche **in braille, stampa a grandi caratteri e in versione audio**, e in **altri** formati assistivi **alternativi** su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 188
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, **nelle lingue dei segni nazionali e in formati di facile lettura**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 189

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali **e di facile lettura**, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 190

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione crea una banca dati dell'UE disponibile che fornisce informazioni sulle prestazioni disponibili in ciascuno Stato membro, compresi le condizioni e i servizi relativi alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio, nonché sui finanziamenti dell'UE assegnati. Tali informazioni sono accessibili e disponibili in tutte le lingue dell'UE. Inoltre, la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, elabora una campagna di sensibilizzazione a livello dell'UE rivolta ai cittadini e ai prestatori di servizi.

Or. en

Emendamento 191

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, ***compresi le autorità pubbliche e gli operatori privati che hanno il potenziale per offrire un trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 5, e la Commissione europea coordina una campagna per*** informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Or. en

Emendamento 192

Andor Deli

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico, ***compresi le autorità pubbliche e gli operatori privati che hanno il potenziale per offrire un trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 5,*** e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento 193

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate **e la Commissione europea coordina una campagna** per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento 194

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

2. Gli Stati membri, **in coordinamento con la Commissione europea**, adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento 195
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Inoltre, le istituzioni europee diffondono informazioni e formazione riguardo alla carta europea della disabilità su base continuativa, attraverso successive campagne di formazione e sensibilizzazione concernenti il suo utilizzo, in formati che garantiscano l'accessibilità universale e con la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano. Tali informazioni includono chiaramente la natura volontaria della carta. A tal fine, all'interno dell'Unione sono messe a disposizione linee di finanziamento specifiche.

Or. en

Emendamento 196
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualsiasi misura adottata per evitare il rischio di falsificazione o frode tiene in debita considerazione i diritti delle persone con disabilità e non comporta alcuna interferenza con gli interessi legittimi delle persone con disabilità nell'uso della carta e del contrassegno né porta alla loro stigmatizzazione.

Emendamento 197

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente qualora non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente qualora non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati. ***Ciò include la verifica della validità della carta ogni tre anni per le persone con invalidità temporanea e ogni dieci anni per le persone con invalidità permanente.***

Emendamento 198

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori privati e le autorità pubbliche applichino ai titolari di una carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità le stesse condizioni speciali o gli stessi trattamenti preferenziali offerti a un cittadino residente nello Stato membro a cui è stata riconosciuta una disabilità, e prevedano le sanzioni applicabili in caso

di violazione di tale obbligo.

Or. en

Emendamento 199

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso ***un sito web ufficiale dell'Unione europea disponibile in tutte le lingue dell'UE***, il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 200

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso ***un sito web a livello dell'UE in tutte le lingue dell'Unione***, il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai

della direttiva (UE) 2019/882.

pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 201
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. È istituito un sito web contenente tutte le informazioni sulla carta europea della disabilità o sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e, laddove applicabile, sulle relative modalità di richiesta, in un formato universalmente accessibile, in tutte le lingue dell'Unione europea, tra cui la lingua dei segni, con mezzi di comunicazione di facile lettura, alternativi e aumentativi. Quando le autorità indicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva operano in territori con più di una lingua ufficiale, garantiscono che tali contenuti informativi siano forniti agli amministratori del sito in tali lingue ufficiali per evitare discriminazioni linguistiche nell'accesso alle informazioni.

Or. en

Emendamento 202
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione di finanziamenti adeguati per coprire i costi delle procedure amministrative, del rilascio fisico delle carte, della fornitura di informazioni, della campagna di sensibilizzazione e altri costi correlati.

Or. en

Emendamento 203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità sono coinvolte nell'intero processo di sviluppo, pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.

Or. en

Emendamento 204
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, **nonché le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.**

Or. en

Emendamento 205

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***nonché le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 206

Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***nonché le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. fr

Emendamento 207

Andor Deli

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***nonché le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 208

Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato ***e coinvolge in modo significativo le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.*** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. fr

Emendamento 209

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ***e coinvolge in modo significativo le organizzazioni che rappresentano le persone con***

disabilità.

Or. en

Emendamento 210

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato ***e coinvolge le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.*** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 211

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, ***promuovendo la partecipazione e il dialogo con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità.***

Or. en

Emendamento 212

Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

Emendamento

a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità **e le organizzazioni che le rappresentano** possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 213

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, **quali gli organismi per la parità**, le organizzazioni, **in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**, o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 214
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) procedure regolamentate affinché le autorità competenti indicate dagli Stati ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva svolgano campagne periodiche volte a prevenire ed evitare il rischio di contraffazione o frode della carta europea di assicurazione della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e riferiscano periodicamente sulla casistica e sui risultati di tali campagne.

Or. en

Emendamento 215
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È istituita un'autorità specifica per creare un meccanismo istituzionale finalizzato a monitorare e controllare il rispetto delle norme relative all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della carta europea di assicurazione della disabilità, nonché al controllo delle frodi. Un meccanismo per lo scambio di informazioni garantirà una comunicazione efficiente dei malfunzionamenti rilevati tra le autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 216
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili **agli operatori pubblici e privati e ai prestatori di servizi** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Or. en

Emendamento 217
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5 (**compresi formati di facile lettura, video sottotitolati nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale) su una piattaforma d'informazione online accessibile.**

Or. en

Emendamento 218
Benoît Lutgen

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5. ***A tal fine, dovrebbe essere messo a disposizione un finanziamento dell'UE come specificato nell'articolo 9.***

Or. fr

Emendamento 219

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati ***fisici e digitali*** accessibili, ***anche in braille, stampa a grandi caratteri e in versione audio***, le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 220

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono

affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili, **chiari, completi, digitali e di facile utilizzo** le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 221
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un sito web ufficiale unico dell'UE dedicato, contenente tutte le condizioni speciali o i trattamenti preferenziali offerti dalle autorità pubbliche e dagli operatori privati, ove disponibili.

Or. en

Emendamento 222
Andor Deli

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità **ed elaborano orientamenti europei comuni per le autorità pubbliche e gli operatori privati a norma dell'articolo 5 al fine di garantire adeguatamente la fornitura dei requisiti di**

accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 223

Nicola Danti

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Emendamento

2. Gli Stati membri **sostengono e** incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 224

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. **La Commissione crea un portale digitale contenente tutte le informazioni relative alle prestazioni derivanti dal possesso della carta europea della disabilità e del**

contrassegno europeo di parcheggio in tutti gli Stati membri, comprese le informazioni sulle diverse procedure in ciascuno Stato membro. Tali informazioni sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e aggiornate secondo gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 225

Andor Deli

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente ***in tutte le lingue dell'UE*** in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, ***in formati accessibili (compresi formati di facile lettura, video sottotitolati nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale)***, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 226

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il gg/mm/aa [*tre* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni *cinque* anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

1. Entro il gg/mm/aa [*due* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni *quattro* anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 227

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *La relazione comprende una valutazione d'impatto dell'uso della carta come strumento per migliorare la portabilità delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e dell'assistenza sociale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.*

Or. en

Emendamento 228

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 229

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 230

Kosma Złotowski

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **24** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 232
Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 233
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente

direttiva].

direttiva].

Or. en

Emendamento 234

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 235

Andor Deli

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Testo sul RECTO Carta europea della disabilità in inglese

Emendamento

Testo sul RECTO Carta europea della disabilità in inglese *e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la carta e in braille*

Or. en

Emendamento 236

Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La carta ha un codice QR definito contenente tutti i dati della carta in un formato accessibile ed è debitamente contrassegnata con segni in rilievo.

Or. en

Emendamento 237

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Or. en

Emendamento 238

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Janina Ochojska

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– laddove il contrassegno sia associato a **un veicolo**, il numero di targa è **visibile**.

– laddove il contrassegno sia associato a **uno o più veicoli**, il numero **o i numeri** di targa **sono visibili**.

Or. en

Emendamento 239

Nicola Danti

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso *e in braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg*; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 240
Isabel García Muñoz

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso *e in braille*; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 241
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le

persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso **e in braille**; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 242
Andor Deli

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso **e in braille**; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 243
Dominique Riquet

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

– **la scritta "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" è riportata in braille.**

Emendamento

Or. en

Emendamento 244

Benoît Lutgen

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in Braille secondo le dimensioni del codice di Marburg.

Or. fr

**Emendamento 245
Isabel García Muñoz**

**Proposta di direttiva
Allegato II – punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La carta ha un codice QR definito contenente tutti i dati della carta in un formato accessibile ed è debitamente contrassegnata con segni in rilievo.

Or. en